

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 16/09/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/30051-legittimamente-la-ditta-ricorrente-con-la-riportata-dichiarazione-ha-atteutato-di-non-trovarsi-in-alcuna-situazione-che-comporti-il-divieto-di-contrarre-con-la-pubblica-amministrazione-con-ci-suf>

Autore: Lazzini Sonia

Legittimamente la ditta ricorrente con la riportata dichiarazione ha attestato di non trovarsi in alcuna situazione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, con ciò sufficientemente adempiendo al dettato della lex specialis e

Tar Sicilia, Catania, 20.07.2010 n. 3128

Legittimamente la ditta ricorrente con la riportata dichiarazione ha attestato di non trovarsi in alcuna situazione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, con ciò sufficientemente adempiendo al dettato della lex specialis e dell'art. 38 sub m) del codice appalti.

la ditta ricorrente S.r.l. ha dichiarato, per mezzo del proprio legale rappresentante che nei propri confronti “non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lettera c) del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con l'amministrazione”, con ciò attenendosi alla lettera del bando ed alla lettera dell'art. 38sub m) del codice appalti, anche se non è stato specificato il riferimento all'art. 36 bis del D.L.223/06 convertito in L. 248/08, peraltro abrogato dall'art. 304 del D.L.vo n. 81/08.

Se è vero che un eccessivo formalismo rischierebbe di compromettere l'interesse pubblico alla scelta del miglior contraente, è altrettanto vero che devono pur sempre essere rispettate le regole di gara al fine di assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti

Nel caso di specie, poiché il rinvio alle norme richiamate nella lex speciale di gara deve intendersi dinamico, il mancato riferimento ad una norma espunta dal nostro ordinamento perché abrogata, non può costituire violazione delle regole dei gara e non può ledere la parità di trattamento tra i concorrenti

Con il ricorso incidentale la ditta Emmetec Italia s.r.l. contesta la mancata esclusione dalla gara de qua della ditta ricorrente in quanto il suo Legale rappresentante non avrebbe reso la dichiarazione prevista dalla seconda parte dell'art. 38, primo comma, lett. m) del codice dei contratti omettendo di dichiarare, come prescritto a pena di esclusione, l'insussistenza a proprio carico dei provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1 del d. l. 4/7/2006 n.223, convertito con modifiche dalla L. n. 248/06.

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo?

La censura è infondata in fatto.

la ditta Ricorrente S.r.l. ha dichiarato, per mezzo del proprio legale rappresentante che nei propri confronti “non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lettera c) del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con l'amministrazione”, con ciò attenendosi alla lettera del bando ed alla lettera dell'art. 38sub m) del codice appalti, anche se non è stato specificato il riferimento all'art. 36 bis del D.L.223/06 convertito in L. 248/08, peraltro abrogato dall'art. 304 del D.L.vo n. 81/08.

In altri termini la ditta ricorrente con la riportata dichiarazione ha attestato di non trovarsi in alcuna situazione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, con ciò sufficientemente adempiendo al dettato della lex specialis e dell'art. 38 sub m) del codice appalti.

Qualora la stazione appaltante avesse ritenuta carente la formula adottata dal legale rappresentante della ditta ricorrente, in presenza comunque della dichiarazione di chiusura di “non trovarsi in alcuna situazione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione”, avrebbe potuto, ove lo avesse ritenuto necessario, richiedere chiarimenti e specificazioni in ordine al contenuto della dichiarazione resa che, comunque nel suo complesso appare soddisfacente delle prescrizioni del bando e della legge.

Concorda il Collegio con l'orientamento espresso da questo Tribunale con sent. n. 1153/2009 secondo cui “il potere della pubblica amministrazione di invitare i concorrenti a completare la documentazione o a fornire chiarimenti, previsto dall'art. 46 D.Lgs. 163/06, incontra il preciso limite della par condicio tra i concorrenti e della tassatività delle condizioni di gara.

Non è, infatti, consentito alla pubblica amministrazione utilizzare la norma in questione per supplire alle violazioni di adempimenti procedurali o alla omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione.

La disposizione predetta, che consente alla stazione appaltante di invitare le imprese concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni da esse presentati deve essere considerata come possibilità volta a superare le regole particolarmente formalistiche previste nelle procedure di selezione del contraente (comunque sempre nei limiti previsti dallo stesso decreto legislativo), al fine di tutelare l'interesse dell'amministrazione relativamente alla maggior partecipazione possibile alle gare onde poter valutare tra una rosa più ampia di offerte...”(Consiglio Stato , sez. V, 06 settembre 2007 , n. 4674).

Se è vero che un eccessivo formalismo rischierebbe di compromettere l'interesse pubblico alla scelta del miglior contraente, è altrettanto vero che devono pur sempre essere rispettate le regole di gara al fine di assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti

Nel caso di specie, poiché il rinvio alle norme richiamate nella lex speciale di gara deve intendersi dinamico, il mancato riferimento ad una norma espunta dal nostro ordinamento perché abrogata, non può costituire violazione delle regole dei gara e non può ledere la parità di trattamento tra i concorrenti. Il ricorso incidentale va quindi rigettato, rilevata la infondatezza della censura che lo sostiene.

A cura di Sonia LAzzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 3128 del 20 luglio 2010 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

**N. 03128/2010 REG.SEN.
N. 01270/2010 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2010, proposto da:
Ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avv. Valeria Macca, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Nastasi in Catania, via Papale, 26;

contro

I.A.S. - Industria Acqua Siracusa - Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Pitruzzella e Francesco Stallone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Agatino Cariola in Catania, via E. A. Pantano, 118;

nei confronti di

Controinteressata Italia Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Belfiore, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via V.Giuffrida, 37;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di aggiudicazione provvisoria del servizio in outsourcing di produzione di pagine stampate attraverso la fornitura di software e di macchine multifunzione e stampanti nell'impianto di depurazione biologico consortile I.A.S. di Priolo Gargallo di cui alla gara mediante trattativa privata indetta con invito prot. n. 0594 del 04.03.2010...

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.A.S. - Industria Acqua Siracusa - Spa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Controinteressata Italia Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/07/2010 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Andati deserti due precedenti incanti pubblici per l'aggiudicazione del servizio di outsourcing di produzione di pagine stampate attraverso la fornitura di software e di macchine multifunzione e stampanti nell'impianto di depurazione biologico consortile I.A.S. di Priolo Gargallo, con lettera prot. n. 594 del 04/03/2010, integrata dalla precisazione contenuta nella lettera prot. n. 0616 del 5/03/2010, veniva indetta una nuova gara a trattativa privata per il medesimo servizio.

Delle tredici ditte invitate solo due presentavano la propria offerta, la ditta ricorrente e la contro interessata ditta Emmetec Italia S.r.l. che veniva ammessa con riserva di chiedere alla Nashuatec se nell'abilitazione e nella certificazione per l'assistenza e la vendita rilasciata in data 10/03/2010 deve intendersi ricompreso il software PDM per il controllo remoto dell'apparecchiatura.

Dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche la gara veniva aggiudicata in via provvisoria alla Emmetec Italia s.r.l. che aveva offerto il miglior ribasso.

Al fine di sciogliere la riserva formulata in sede di ammissione alla gara della ditta che si sarebbe resa aggiudicataria, il Responsabile del procedimento con nota n. 728 del 16/03/10 indirizzato alla Nashuatec richiedeva il seguente chiarimento.”... In riferimento alla attestazione da voi rilasciata in data 10 marzo 2010 in favore della Emmetec Italia s.r.l....se nell'abilitazione e nella certificazione per l'assistenza e vendita di cui all'attestazione deve intendersi ricompreso il software PDM per il controllo remoto delle apparecchiature”, con la specificazione che decorso il termine di 15 giorni dall'invio per fax della nota de qua “il chiarimento si intenderà come negativo, con conseguente ritiro dell'aggiudicazione provvisoria” disposta in favore della contro interessata.

La Nashuatec non faceva pervenire nei 15 giorni alcuna risposta, mentre la Emmetec Italia s.r.l. surrogandosi autonomamente alla Nashuatec comunicava di

possedere l'abilitazione richiesta dal bando in quanto abilitata a vendere ed assistere i prodotti per la gestione documentale Nashuatec.

Il Responsabile del procedimento, sentito il parere del presidente del seggio di gara reso con lettera del 9/04/2010 e confortato dal parere del responsabile della funzione INTEC dell'I.A.S. per il quale "il software proposto dalla Emmetec s.r.l. è equivalente a quanto richiesto in sede di gara e soddisfa le esigenze della stazione appaltante", confermava l'aggiudicazione della gara de qua alla ditta contro interessata.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione viene proposto il ricorso introduttivo sulla scorta delle seguenti censure:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEL BANDO DI GARA, DELLE REGOLE DEL PROCEDIMENTO DI GARA, DELLA PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 68 DEL D. L.VO N. 163/2005 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E PER AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO, PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA' INGIUSTIZIA MANIFESTA.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 42 DEL D. L.VO N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Secondo il chiaro disposto della lettera d'invito, le imprese partecipanti alla gara dovevano produrre, a pena di esclusione automatica dalla gara, "un'attestazione rilasciata dal produttore da cui si evince che la ditta è autorizzata alla vendita delle apparecchiature proposte ed abilitata alla istallazione ed assistenza dello software richiesto dal CSA, in particolare quello per il controllo remoto delle apparecchiature(PDM) o per l'archiviazione documentale". La stazione appaltante, nutrendo dubbi sulla rispondenza di quanto attestato dalla Nashuatec, con quanto

richiesto dal bando ha richiesto uno esplicito chiarimento alla ditta produttrice da fare pervenire entro quindici giorni dalla richiesta con espressa indicazione che decorso tale termine il chiarimento si intenderà come negativo.

Nel silenzio della Nashuatec, l'Amministrazione avrebbe dovuto escludere la ditta contro interessata, alla quale peraltro, su sua espressa richiesta, la ditta produttrice ha specificato che la Ennetec Italia s.r.l. non è abilitata e certificata alla vendita e assistenza del software in questione. Illegittimo sarebbe pertanto il comportamento seguito dalla stazione appaltante che ha comunque aggiudicato l'appalto alla contro interessata, malgrado la stessa non avesse fornito valida prova che di equivalenza del prodotto fornito con quello richiesto.

Sotto altro profilo il bando sarebbe stato violato in quanto la stazione appaltante ha ritenuto valida e sufficiente la dichiarazione formulata dalla contro interessata in sostituzione di quella richiesta alla società produttrice. Tale dichiarazione, peraltro, avrebbe dovuto essere considerata irricevibile in quanto non accompagnata da fotocopia di valido documento di identità del dichiarante.

L'errato comportamento procedimentale, espressione di un uso abnorme dei poteri di imparzialità e di buon andamento che dovrebbero contraddistinguere l'azione dell'Amministrazione, avrebbe alterato l'esito della gara per fini diversi da quelli istituzionalmente previsti.

Infine lamenta parte ricorrente la non rispondenza della documentazione prodotta dalla ditta contro interessata che si è resa aggiudicataria la quale si è limitata a fornire fotocopie non autenticate delle fatture dalla stessa emesse per forniture a Enti pubblici e privati aventi ad oggetto la "vendita dei relativi beni e non il loro "outsourcing".

La ditta Emmetec Italia S.r.l., costituita in giudizio, ha proposto ricorso incidentale con il quale ha impugnato gli atti di gara nella parte in cui la Stazione appaltante ha ammesso la ditta ricorrente che invece avrebbe dovuto essere esclusa.

A sostegno del ricorso incidentale vengono proposte le seguenti censure:

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 (PLICO A-DOCUMENTI DI GARA)- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 38 PRIMO COMMA LETT. m) DEL D. L.VO 163/2006- ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLA CARENZA DEI PRESUPPOSTI- VIOLAZIONE DEL CANONE DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST.

Il Legale rappresentante dell'impresa ricorrente non avrebbe reso la dichiarazione prevista dalla seconda parte dell'art. 38, primo comma, lett. m) del codice dei contratti omettendo di dichiarare, come prescritto a pena di esclusione, l'insussistenza a proprio carico dei provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1 del d. l. 4/7/2006 n.223, convertito con modifiche dalla L. n. 248/06.

La ditta contro interessata e la stazione appaltante hanno chiesto il rigetto del ricorso principale, mentre la ditta ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.

Alla Camera di Consiglio del 26 maggio 2010 è stata rigettata la domanda cautelare proposta dalla Ricorrente S.r.l.

Alla Pubblica Udienza del 14 luglio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il Collegio procede all'esame delle censure poste a sostegno del ricorso principale proposto dalla società Ricorrente S.r.l. avverso l'aggiudicazione alla controinteressata della gara indetta dalla IAS s.p.a del servizio di outsourcing di produzione di pagine stampate attraverso la fornitura di software e di macchine multifunzione s stampanti nell'impianto di depurazione biologico consortile in Priolo Gargallo, soffermandosi su quella con la quale si contesta la violazione del bando di gara nella parte in cui richiede a pena di esclusione automatica dalla gara l' "attestazione rilasciata dal produttore da cui si evince che la ditta è autorizzata

alla vendita delle apparecchiature proposte ed abilitata alla installazione ed assistenza dei software richiesti dal CSA in particolare quello per il controllo remoto delle apparecchiature (PDM) e per l'archiviazione documentale”.

E incontestato tra le parti che la Emmetec Italia s.r.l. non abbia fornito tale documentazione, tanto che, a seguito di espressa richiesta della stazione appaltante rivolta direttamente alla casa produttrice che non vi ha dato esito entro il termine di quindici giorni assegnate, di fatto rifiutandosi di rilasciare la richiesta dichiarazione, la ditta contro interessata ha prestato una propria dichiarazione di conformità dei prodotti offerti alle prescrizioni del bando.

A fronte del chiaro tenore della prescrizione del bando sopra riportata che impone la allegazione della richiesta attestazione proveniente dal produttore e non dalla ditta interessata, l'Amministrazione, constatato che tale attestazione non è stata prodotta da una ditta partecipante, avrebbe dovuto escluderla dalla gara in questione, a nulla rilevando la dichiarazione spontaneamente resa dalla ditta Emmetec Italia S.r.l. non legittimata a rendere l'attestazione richiesta dal bando a pena di esclusione.

Dal punto di vista sostanziale, poi, si rileva dagli atti di causa che la ditta Emmetec non è abilitata e certificata alla vendita ed assistenza del software PDM per il controllo remoto delle apparecchiature, come espressamente dichiarato dalla ditta produttrice con nota del 27 aprile 2010, prodotta in atti, all'esito di una espressa richiesta di chiarimenti da parte della ditta ricorrente.

Riscontrata la fondatezza del ricorso principale, scaturente dall'accoglimento della censura esaminata, il Collegio procede all'esame del ricorso incidentale, residuando in capo alla contro interessata l'interesse strumentale alla decisione dello stesso.

Con il ricorso incidentale la ditta Emmetec Italia s.r.l. contesta la mancata esclusione dalla gara de qua della ditta ricorrente in quanto il suo Legale rappresentante non avrebbe reso la dichiarazione prevista dalla seconda parte

dell'art. 38, primo comma, lett. m) del codice dei contratti omettendo di dichiarare, come prescritto a pena di esclusione, l'insussistenza a proprio carico dei provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1 del d. l. 4/7/2006 n.223, convertito con modifiche dalla L. n. 248/06.

La censura è infondata in fatto.

la ditta Ricorrente S.r.l. ha dichiarato, per mezzo del proprio legale rappresentante che nei propri confronti “non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lettera c) del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con l'amministrazione”, con ciò attenendosi alla lettera del bando ed alla lettera dell'art. 38sub m) del codice appalti, anche se non è stato specificato il riferimento all'art. 36 bis del D.L.223/06 convertito in L. 248/08, peraltro abrogato dall'art. 304 del D.L.vo n. 81/08.

In altri termini la ditta ricorrente con la riportata dichiarazione ha attestato di non trovarsi in alcuna situazione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, con ciò sufficientemente adempiendo al dettato della lex specialis e dell'art. 38 sub m) del codice appalti.

Qualora la stazione appaltante avesse ritenuta carente la formula adottata dal legale rappresentante della ditta ricorrente, in presenza comunque della dichiarazione di chiusura di “non trovarsi in alcuna situazione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione”, avrebbe potuto, ove lo avesse ritenuto necessario, richiedere chiarimenti e specificazioni in ordine al contenuto della dichiarazione resa che, comunque nel suo complesso appare soddisfacente delle prescrizioni del bando e della legge.

Concorda il Collegio con l'orientamento espresso da questo Tribunale con sent. n. 1153/2009 secondo cui “il potere della pubblica amministrazione di invitare i concorrenti a completare la documentazione o a fornire chiarimenti, previsto

dall'art. 46 D.Lgs. 163/06, incontra il preciso limite della par condicio tra i concorrenti e della tassatività delle condizioni di gara.

Non è, infatti, consentito alla pubblica amministrazione utilizzare la norma in questione per supplire alle violazioni di adempimenti procedurali o alla omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione.

La disposizione predetta, che consente alla stazione appaltante di invitare le imprese concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni da esse presentati deve essere considerata come possibilità volta a superare le regole particolarmente formalistiche previste nelle procedure di selezione del contraente (comunque sempre nei limiti previsti dallo stesso decreto legislativo), al fine di tutelare l'interesse dell'amministrazione relativamente alla maggior partecipazione possibile alle gare onde poter valutare tra una rosa più ampia di offerte..."(Consiglio Stato , sez. V, 06 settembre 2007 , n. 4674).

Se è vero che un eccessivo formalismo rischierebbe di compromettere l'interesse pubblico alla scelta del miglior contraente, è altrettanto vero che devono pur sempre essere rispettate le regole di gara al fine di assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti

Nel caso di specie, poiché il rinvio alle norme richiamate nella lex speciale di gara deve intendersi dinamico, il mancato riferimento ad una norma espunta dal nostro ordinamento perché abrogata, non può costituire violazione delle regole dei gara e non può ledere la parità di trattamento tra i concorrenti.

Il ricorso incidentale va quindi rigettato, rilevata la infondatezza della censura che lo sostiene.

A questo punto il Collegio, procede alla individuazione degli effetti sul contratto scaturenti dall'accoglimento del ricorso principale, proposto avverso l'aggiudicazione della gara de qua alla contro interessata, ai sensi dell'art. 245 ter del

D. L.vo n. 163/2006, esulando il caso di specie dalle ipotesi di cui all'art. 245 bis e quater dello stesso D. Lvo.

Dalla documentazione versata agli atti di causa si ricava che la fornitura dei macchinari necessari all'espletamento del servizio in outsourcing di produzione pagine stampate, oggetto della gara che qui ci occupa, è stata effettuata dalla Emmetec Italia S.r.l. giusta contratto stipulato in data 16/04/2010.

Ritenuto che la ditta contro interessata, che ha sostenuto i costi per l'acquisto e per l'installazione dei macchinari oggetto di gara, dalla dichiarazione di inefficacia del contratto già stipulato, subirebbe un danno maggiore, in termini economici e sotto il profilo del danno emergente, rispetto a quello che subisce, sotto il profilo del lucro cessante, il ricorrente che avrebbe avuto titolo ad aspirare all'aggiudicazione, il Collegio dichiara la inefficacia del contratto stipulato con la ditta contro interessata, ritenendo opportuno fissare la decorrenza della disposta inefficacia a partire dal primo gennaio 2012, data dalla quale va disposto che parte ricorrente, che ne ha fatto espressa richiesta, subentri nel contratto de quo.

Per la parte di contratto stipulato con il contro interessato non travolta dalla dichiarazione di inefficacia, il Collegio condanna l'amministrazione al risarcimento del danno per equivalente, nella misura del 5% dell'importo di aggiudicazione, a favore della ditta ricorrente .

Con riferimento alle spese del giudizio, il Collegio ritiene di compensarle nei confronti della società contro interessata, ponendo viceversa le spese a carico dell'Ente soccombente, liquidandole come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione terza interna, accoglie il ricorso introduttivo e per l'effetto annulla i provvedimenti ivi impugnati; dichiara l'inefficacia del contratto ed il subentro nello stesso da parte del ricorrente nei limiti temporali di cui in motivazione, e condanna

l'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni da corrispondere al ricorrente nella misura indicata nella parte motiva.

Condanna l'Ente soccombente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 1.500,00; compensa nei confronti della contro interessata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14/07/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore

Maria Stella Boscarino, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO